

fabbricazione di birra, sia di troppo gravatoria ai medesimi per essere stata mai applicata nella ripartizione dell'imposta fatta fra le provincie sulla base dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1853, non che in quella fatta dall'ufficio d'intendenza della provincia. Credono dunque potere denunciare come erronea la base del citato articolo, giacchè nelle diverse provincie dello Stato il consumo degli oggetti sottoposti alla tariffa, lungi dal farsi in proporzioni pressochè eguali a quello della popolazione, dà soggetto a fortissime differenze; e così nella provincia d'Aosta, la cui popolazione in gran parte tocca quasi alla miseria, il consumo dei suindicati oggetti ha luogo in proporzione minima.

Si soggiunge nella stessa petizione che, se gli esercenti tollerarono finora un tale stato di cose, si fu solo nella speranza che il Governo avesse procurato a quella provincia maggior avviamento al commercio coll'aprire vie di comunicazione fra le varie parti di essa, e col provvedere per un giusto riparto delle imposte; ma nulla si è fatto fino a questo momento; e mentre nelle altre parti dello Stato si spendono somme vistose, al cui pagamento contribuisce pure quella provincia, questa manca di molte opere d'utilità pubblica al commercio ed alla popolazione. Ed a vieppiù dimostrare quanto poco venne curata la provincia d'Aosta, soggiunsero i petenti che nell'ultima riduzione che si fece di 150,000 lire, sole lire 3000 di diminuzione furono accordate alla medesima.

In seguito, appoggiandosi all'autorità delle cifre, gli esercenti si fanno a dimostrare come a loro senso siasi di troppo aggravato il comune d'Aosta dopo la riduzione generale del quinto dell'imposta gabellaria.

Conchiudono pertanto che la Camera ed il Governo vogliono provvedere alla riduzione dell'imposta gabellaria che pesa cotanto sulla divisione d'Aosta.

La vostra Commissione, considerando che le lagnanze dei petenti si riferiscono a vizi dei quali si suppone affetta la legge sulle gabelle del 2 gennaio 1853, che non solamente la Camera, ma anche il Governo riconobbero la necessità di migliorare tale legge, essendosi anzi al riguardo già presentato un progetto di riforma nella scorsa Legislatura che non potè essere discusso, propone l'invio di questa petizione 6503 agli archivi della Camera, onde averle riguardo quando sarà il caso di trattare una nuova legge delle gabelle.

(La Camera approva.)

**CHIAVARINA, relatore.** Petizione 6529. Il sindaco e quattro consiglieri comunali di Villacidro, premettendo incombere agli amministratori municipali il dovere di sorvegliare la condotta degli ufficiali giudiziari per supplire con ciò alla lontananza dei superiori immediati, ed impedire così che i giudici o per interesse particolare o per deferenza ad altri si costituiscano un partito con danno del pubblico servizio, incolpano la condotta del giudice e del segretario del mandamento di Villacidro come quella che fu già oggetto di un richiamo circa un anno fa, inoltrato da quel Consiglio comunale presso il ministro di grazia e giustizia. Tale richiamo agguin-

gono essere stato motivato dalla pessima amministrazione della giustizia e dalle parzialità sfacciatamente dai suddetti pubblici funzionari commesse, i quali, per essersi il ricorso medesimo divulgato, non risparmiarono fatica per paralizzarlo. Ciò non ostante non esservi nei membri del Consiglio delegato la convinzione della verità dell'esposto dal giudice e dal segretario; credere perciò essi di non dovere desistere; giacchè, per essere mancato lo scopo prefisso nel primo richiamo, cioè la traslocazione del giudice e del segretario, la condotta dei medesimi divenne sempre più scandalosa.

I petenti, non riconoscendo necessario di riprodurre il primo ricorso, per essere stato pubblicato nei periodici della Sardegna, e parimente di dispensarsi dall'unire alla petizione la deliberazione del Consiglio comunale, colla quale il loro operato veniva ad approvarsi, limitandosi a rappresentare che non vorrebbero ulteriormente essere testimoni impassibili delle giuste lagnanze dei loro amministrati, si rivolgono al Parlamento nazionale, affinchè voglia interporre i suoi buoni uffici presso il Governo del Re per l'attivamento della nuovamente implorata traslocazione del giudice e del segretario del mandamento di Villacidro.

La Commissione, preoccupatasi solamente dei fatti esposti dai petenti, prese al riguardo le più minute informazioni, dalle quali risultò essersi all'uopo proceduto ad un'inchiesta per mezzo di una Commissione appositamente nominata dal Ministero, e composta delle persone medesime dai ricorrenti indicate.

Ora, dalle indagini praticate essendosi riconosciute insussistenti le accuse mosse contro il giudice e contro il segretario del mandamento di Villacidro, la Giunta delle petizioni m'incaricò di proporvi di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**(Esercizio della flebotomia.)**

**BERTAZZI, relatore.** Petizione 6619. Cinquantaquattro membri componenti la società dei flebotomi della divisione di Cuneo ricorrono al Parlamento perchè sia modificata la legge che concerne l'esercizio della flebotomia, togliendo quei vincoli che ora la inceppano, e mercè cui chiunque munito di regolare patente possa liberamente esercitarla.

Dicono essi: le leggi e le norme che moderano l'esercizio della flebotomia ripugnano a quei liberali principii che vengono adottati nel nostro paese in tutti i rami della cosa pubblica.

Le regie patenti 16 marzo 1839, le quali definiscono le condizioni dell'esercizio della flebotomia, sono rese vieppiù severe nella loro applicazione dalle massime e pratiche introdottesi, e con inesorabile asprezza di formalismo osservate.

Gli articoli 24 e 45 di dette regie patenti contengono tali restrizioni, che sottopongono al capriccio delle autorità comunali l'esercizio della flebotomia. Non può l'aspirante flebotomo presentarsi agli esami d'idoneità senza un ordinato del comune, dove sia dichiarata la